

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente
DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 261 del 2010, proposto da:
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per
legge;

contro

xxxxx

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO- SEZIONE IV n.
04925/2009, resa tra le parti, DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO..

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2010 il Consigliere
Fabio Taormina e udito parte appellante l' Avvocato dello Stato Melillo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la decisione in forma semplificata in epigrafe appellata il Tar ha
accolto il ricorso di primo grado con il quale era stato chiesto dall'
odierna parte appellata l'annullamento del provvedimento del Questore
della Provincia di Milano, n. 33331/2008 imm. del 3 settembre 2009 con il
quale si era disposta la conferma del rifiuto dell'istanza di rinnovo del
permesso di soggiorno presentata il 22 gennaio 2007, oltre che il rigetto
dell'istanza presentata il 4 giugno 2009 e si era disposto
l'allontanamento dell'appellata entro 15 giorni dalla notifica, dal
territorio dello Stato.

Erano state esposte nel mezzo introduttivo del ricorso di primo grado
censure relative ai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere
sotto vari profili sintomatici.

Con la sentenza in epigrafe, il Tar ha accolto il gravame evidenziando
che in punto di fatto sussisteva la prova che l'appellata, cittadina
ucraina residente in Italia dal 2004, conviveva stabilmente con il sig.
xxxxx che provvedeva alle spese di mantenimento della coppia, alle spese

dell'abitazione e rivestiva, altresì, la posizione di datore di lavoro della convivente, dapprima nell'ambito della sua impresa edile e, attualmente, a titolo personale avendola assunta come domestica.

Ha pertanto osservato, il Tar, che doveva darsi rilievo alle sopravvenienze capaci di determinare l'accoglimento della pretesa.

All'uopo, ha evidenziato che il contratto di soggiorno per lavoro in essere equivale alla disponibilità di un reddito sufficiente per il rinnovo del relativo permesso; per motivi di lavoro, il rinnovo - in via generale condizionato alla disponibilità reddituale - è subordinato all'esistenza di un elemento (il contratto di soggiorno) idoneo a dimostrare, non tanto la disponibilità, quanto la capacità reddituale (in un'ottica rivolta al futuro, piuttosto che al solo passato); la pregressa disponibilità di sufficienti mezzi di sostentamento (parametrabili sull'importo dell'assegno sociale), rappresentava un termine di raffronto utile e ragionevole, ma non sufficiente a definire il procedimento, dovendosi invece inserirla in un "paniere" di elementi rilevanti, tra cui le concrete prospettive lavorative e reddituali dello straniero richiedente il rinnovo del permesso per motivi di lavoro, la durata della sua permanenza in Italia ed il grado di inserimento sociale, documentato pure dal percorso lavorativo pregresso e dalla presenza di eventuali vincoli familiari.

In concreto, l'appellata disponeva di un regolare contratto di soggiorno e di un reddito adeguato al proprio sostentamento, di una situazione di inserimento sociale e di vincoli e prospettive di tipo familiare, rivenienti dalla stabile convivenza con un cittadino italiano (id est: di quegli elementi ritenuti ex lege sufficienti a soddisfare le condizioni per la concessione del permesso di soggiorno).

Gli accertamenti eseguiti dall'amministrazione presso l'INPS potevano integrare uno degli elementi del "paniere" innanzi citato ma non dovevano assurgere a fattore scriminante ai fini della concedibilità o meno di un rinnovo essendo pacifico, peraltro, che all'eventuale omesso versamento dei contributi previdenziali non sempre fa riscontro l'inesistenza o la fittizietà del rapporto di lavoro e, quindi, l'indisponibilità di un reddito adeguato da fonti lecite.

L'amministrazione odierna parte appellante ha censurato la predetta sentenza chiedendone l'annullamento in quanto viziata da errori di diritto ed illegittima: il possesso dei requisiti per la permanenza/ingresso sul territorio nazionale doveva essere riscontrato al momento della presentazione della relativa richiesta.

L'appellata non aveva prodotto alcun valido contratto di soggiorno (né era ammissibile che la documentazione versata in atti fosse a questo considerata equipollente).

Nel merito, l'azione amministrativa era proporzionata ed immune da vizi.

Alla camera di consiglio del 16.2.2010 fissata per l'esame dell'istanza cautelare di sospensione della esecutività della sentenza appellata la Sezione ha respinto l'appello cautelare, evidenziando che non era contestato che l'appellata avesse, successivamente rispetto all'adozione della statuizione reiettiva, raggiunto la soglia di reddito necessaria a garantirle la permanenza in Italia, e, sotto altro profilo, tenuto conto

della circostanza che la stessa avrebbe subito un danno grave ed irreparabile ove l'appello dell'amministrazione fosse stato accolto.

DIRITTO

La sentenza deve essere confermata previa declaratoria di infondatezza dell'appello.

Il punto dal quale è necessario muovere è rappresentato dalla ratio sottesa a numerose disposizioni in materia di legittimazione della presenza sul territorio della Repubblica del cittadino extracomunitario secondo la quale, come in passato affermato dalla Sezione, "anche nell'applicazione della normativa sui cittadini extracomunitari trovano ingresso i principi generali dell'ordinamento, in specie quelli regolanti l'attività della p.a., tra i quali quello relativo all'obbligo della motivazione dell'atto amministrativo (più attenuato qualora si tratti di un atto dovuto, più stringente qualora la discrezionalità dell'amministrazione sia più estesa), quello dell'economicità dell'azione amministrativa, per cui determinate irregolarità si considerano sanate qualora l'atto abbia raggiunto il suo scopo, ed infine la potestà dell'amministrazione di revocare in ogni tempo un atto amministrativo ad effetti permanenti, qualora vengano meno i presupposti per la sua concessione". (Consiglio Stato, sez. VI, 03 marzo 2007, n. 1023). Tale ratio si pone a fondamento della giurisprudenza formatasi in materia di omessa osservanza del termine della richiesta di presentazione del permesso di soggiorno (si veda, ex multis, Consiglio Stato, sez. VI, 11 settembre 2006, n. 5240), e, a monte, della prescrizione legislativa di cui al comma V dell'art. 5 del D. lvo n. 286/1998, laddove si fa riferimento alle "irregolarità sanabili".

A fortiori, tale ratio deve valere in materia di rinnovo del permesso, laddove viene valutata la posizione di un soggetto già legittimamente dimorante nel territorio italiano.

Secondo il tenore dell'art. 5, co. 5, del D.Lgs. n. 286/1998, dianzi citato, peraltro, -disposizione, quest'ultima che deve essere correttamente interpretata nel senso che i requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno, siano valutati al momento dell'assunzione della decisione da parte dell'Autorità amministrativa- è consentita la valutazione dei "nuovi elementi sopraggiunti" il che, comunque avrebbe dovuto indurre l'amministrazione ad accogliere l'istanza (e, di conseguenza, il Tar avrebbe dovuto comunque annullare la statuizione reiettiva). Sussiste peraltro (lo si rileva per incidens non avendo l'amministrazione supportato la propria statuizione reiettiva con richiami ad elementi ostativi/preclusivi di altra natura) ogni idoneo elemento tale da legittimare la presenza dell'appellante in Italia: in particolare rimarchevole appare l'assenza di precedenti penali di alcun genere in capo alla medesima.

Invero il Collegio non ignora - e condivide, in via di principio- l'elaborazione giurisprudenziale secondo cui "il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del di lui nucleo familiare costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato. Questi deve essere, infatti, stabilmente inserito nel contesto lavorativo e contribuire con il proprio

impegno allo sviluppo economico e sociale del Paese ospitante. Detto requisito, in base al principio *tempus regit actum*, deve essere posseduto e dimostrato alla data di adozione del provvedimento di rinnovo, sulla cui legittimità non assume rilievo il mutamento delle condizioni economiche dell'interessato sopravvenuto in un periodo successivo, con la conseguenza che correttamente deve ritenersi denegato il rinnovo del permesso di soggiorno per difetto del requisito di possesso di un reddito sufficiente al sostentamento del nucleo familiare dell'interessato." (Consiglio di Stato , sez. VI, 03 settembre 2009, n. 5192).

In più occasioni, tuttavia, la potenziale assolutezza di tale principio è stata mitigata tenendo conto di particolari situazioni di fatto presentanti specificità tali da legittimavano un giudizio di sostanziale "ingiustizia" della meccanica trasposizione del principio al caso concreto (oltre a comportare un ingiustificato dispendio di risorse amministrative posto che l'amministrazione, eventualmente chiamata a rivalutare l'istanza, non avrebbe potuto fare altro che accoglierla).

Ci si è spinti ad affermare, pertanto, che "è illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno emesso nei confronti di uno straniero con esclusivo riferimento ad un periodo di difficoltà lavorativa, pur avendo quest'ultimo già ripreso a produrre reddito da lavoro alla data di emanazione dell'atto gravato." (Consiglio di Stato , sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3239).

In particolare, nella motivazione della suindicata decisione (della quale si riporta di seguito uno stralcio) si è condivisibilmente posto in luce che "in tale situazione - e sulla base delle circostanze, comprovate dall'interessato in tempo utile per l'effettuazione del riesame - l'Amministrazione non poteva limitarsi a valutare un periodo di difficoltà, peraltro riconducibile a ragioni indipendenti dalla volontà dell'attuale appellante, senza valutare anche i fatti sopravvenuti, puntualmente segnalati nel corso del procedimento e tali da far, ragionevolmente, ritenere che il lavoratore in questione - da tempo soggiornante in Italia - potesse continuare ad essere utilmente integrato nella comunità azionaria, ove non ostacolato proprio dalla omessa regolarizzazione di cui trattasi.".

Nel caso di specie ricorre una evenienza ancor più significativa di quella dianzi citata, posto che risulta dalla documentazione prodotta il rapporto di convivenza con un cittadino italiano intrattenuto dall'appellata, l'assunzione di "responsabilità" di questi quanto al reddito necessario al fabbisogno dell'istante e, in ultimo, la stipulazione di un contratto di collaborazione domestica con l'appellata.

Esattamente il Tar ha colto la specificità di tale condizione, la risalente permanenza dell'appellata in Italia senza aver mai dato adito a contestazioni o aver commesso illecite condotte e la insussistenza dei profili di "pericolo" che costituiscono la ratio della disposizione in materia di reddito minimo quale condizione legittimante l'ingresso e la permanenza dell'extracomunitario nel territorio italiano (l'esigenza cioè di evitare che questi, non in grado di autosostentarsi lecitamente, ricorra a mezzi impropri, delinqua, o addirittura si leghi ad organizzazioni criminali).

La sentenza impugnata, conclusivamente, resiste alle censure di cui all'appello che deve essere, pertanto, respinto.

Nessuna statuizione è dovuta sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione dell'appellata nell'odierno giudizio d'appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe lo respinge e per l'effetto conferma l'appellata sentenza.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2010 con l'intervento dei Signori:

Giovanni Ruoppolo, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione